



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico, Istituzionale
Area Coordinamento Lavori Commissioni

Presidente
VIII Commissione
consiliare permanente

e p.c. Presidente
IV Commissione
consiliare permanente

Direttore Servizio
Giuridico Istituzionale

Segreteria
Giunta Regionale

LORO SEDI

**OGGETTO: RETTIFICA ASSEGNAZIONE SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 201 -
REG. UFF. REG. LAZIO 0143404 (Proposta n. 3597 del 28.02.2017) -
decisione n. 9/2017.**

rif. prot. 116/2017

Con riferimento alla nota prot. N. 6581 del 23.03.2017, si comunica che lo schema di deliberazione indicato in oggetto erroneamente assegnato alla IV Commissione consiliare è, con la presente, assegnato alla VIII Commissione competente

Si trasmette, pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 2, della L.R. del 27 aprile 1993 n. 21, lo schema di deliberazione concernente: **Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 2016, n.17, per l'acquisizione del parere di competenza.**

su indicazione del Presidente

Il Dirigente


AQSP

cod class. 2.10



Prot. n.

Roma



Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio

Alla Segreteria del Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio

e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio

Loro Sedi

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale.

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 9 del 14.03.2017 concernente: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.

Ns. Prot. n. 116/2017.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 14 marzo 2017, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della competente Commissione Consiliare, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.

Vincenzo GAGLIANICAPUTO



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO <i>Area:</i> TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO
---------------------------------	---


Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.



ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO	 L'ASSESSORE
-----------------------------------	--	--

DI CONCERTO	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	 L'ASSESSORE	 IL DIRETTORE
--------------------	---	--	---

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE:	VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:	IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO, Divisione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio 524 Direttore Dr. Marco Marofai
con osservazioni <input type="checkbox"/>	INDIVIDUAZIONE CRITERI <input type="checkbox"/>
senza osservazioni <input type="checkbox"/>	

SEGRETERIA DELLA GIUNTA **DEC. 9** Data di ricezione **14 MAR. 2017** **416**

ISTRUTTORIA: _____

_____ **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

_____ **IL PRESIDENTE**

_____ **IL DIRIGENTE COMPETENTE**

_____ **IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

_____ **IL PRESIDENTE**

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0006297.I.20-03-2017.H.14:31



OGGETTO: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore alle politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo economico e alle Attività produttive;
- VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";
- VISTA** la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- VISTO** il Regolamento regionale 29 aprile 2013, n. 6, "*Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)* e successive modificazioni";
- VISTA** la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019*";
- VISTO** l'articolo 7 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, recante disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente;
- VISTA** la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, "*Legge di stabilità regionale 2017*" ed in particolare l'art. 3, comma 11;
- VISTA** la Legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, "*Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)*" e successive modificazioni;
- CONSIDERATO** che l'art. 3, comma 11 della Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, "*Legge di stabilità regionale 2017*" ha introdotto modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, con l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali esistenti nel territorio della Regione Lazio e di incentivare un uso sostenibile delle acque minerali naturali e di sorgente, attraverso il contenimento della dispersione delle acque emunte;
- CONSIDERATO,** in particolare, che l'art. 3, comma 11 della Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, "*Legge di stabilità regionale 2017*" stabilisce che per gli stabilimenti che imbottigliano acque minerali e di sorgente, l'importo determinato ai sensi del comma 6, lettera a) dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15:
- a) è ridotto del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che



nell'anno abbiano destinato all'imbottigliamento almeno l'85 per cento del totale dell'acqua emunta nel medesimo anno;
b) è aumentato del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell'anno abbiano destinato all'imbottigliamento meno dell'80 per cento del totale dell'acqua emunta nel medesimo anno;

- CONSIDERATO** altresì, che l'art. 3, comma 11 Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, "*Legge di stabilità regionale 2017*" demanda ad apposita deliberazione di Giunta regionale la definizione delle disposizioni attuative con espressa esclusione dei quantitativi di acque minerali naturali e di sorgente utilizzate, sulla base di norme concessorie e di usi e consuetudini locali, a garanzia di approvvigionamenti pubblici;
- VISTO** il documento allegato 1, nel quale sono definite modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11 della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "*Legge di Stabilità regionale 2017*";
- RITENUTO** opportuno che la competente struttura regionale predisponga ed approvi, in coerenza con quanto disposto dal documento allegato 1, uno schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per la comunicazione dei quantitativi di acqua minerale naturale e di sorgente emunta nonché uno schema di prospetto per la liquidazione dei diritti previsti dall'art. 7 comma 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15;
- RITENUTO** altresì essenziale dare adeguata informazione ai soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 con apposita nota informativa predisposta e trasmessa dalla competente struttura regionale;
- TENUTO CONTO** che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;
- SENTITA** la competente Commissione consiliare;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, di:

1. approvare le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11 della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "*Legge di Stabilità regionale 2017*", secondo quanto previsto dal documento allegato 1 che forma parte integrante del presente atto;
2. demandare alla competente struttura regionale, in armonia con quanto stabilito dal documento allegato 1, la predisposizione e l'approvazione di:



- a. uno schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per la comunicazione dei quantitativi di acqua minerale naturale e di sorgente emunta;
- b. uno schema di prospetto per la liquidazione dei diritti previsti dall'art. 7 comma 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15;
- c. una apposita nota informativa ai soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it).



Allegato 1 - modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11 della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di Stabilità regionale 2017"

Attraverso l'art. 3, comma 11 della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di Stabilità regionale 2017", sono stati introdotte modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, concernente disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente.

Le nuove disposizioni si prefiggono di valorizzare le risorse naturali esistenti nel territorio della Regione Lazio e di incentivare un uso sostenibile delle acque minerali naturali e di sorgente, attraverso il contenimento della dispersione delle acque emunte.

La misura si inserisce nell'alveo dei principi di tutela quantitativa della "risorsa acqua" e di risparmio idrico delineati dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale".

In particolare ci si propone di favorire le disposizioni contenute nell'art. 98, comma 1 secondo cui "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili".

Viene stabilito che per gli stabilimenti che imbottigliano acque minerali e di sorgente, l'importo determinato ai sensi del comma 6, lettera a) dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15:

- a) è ridotto del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell'anno abbiano destinato all'imbottigliamento almeno l'85 per cento del totale dell'acqua emunta nel medesimo anno;
- b) è aumentato del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell'anno abbiano destinato all'imbottigliamento meno dell'80 per cento del totale dell'acqua emunta nel medesimo anno.

Vengono escluse dall'ambito di applicazione delle misure di cui al precedente punto b) i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, nei primi tre anni di attività.

L'attuazione delle nuove disposizioni viene demandata ad una deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico nella quale dovranno essere definiti, tra l'altro, l'esclusione dei quantitativi di acque minerali naturali e di sorgente utilizzate, sulla base di norme concessorie e di usi e consuetudini locali, a garanzia di approvvigionamenti pubblici.

Alla luce di quanto richiamato in premessa, occorre definire modalità e criteri attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11 della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di Stabilità regionale 2017", con particolare riferimento ai seguenti profili:

1. Rilevazione dei quantitativi di acqua emunta;
2. Applicazione delle esclusioni richiamate dal comma 6 ter dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15;

CRL. REGISTRO UFFICIALE.0906297.1.20-03-2017.0.14:31

- 
- 
3. **Obblighi dichiarativi da parte dei concessionari;**
 4. **Attività di verifica e soggetti deputati al controllo;**
 5. **Coordinamento tra le riduzioni previste dal comma 6bis ed il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale legge regionale 6 agosto 2007, n. 15**

1. Rilevazione dei quantitativi di acqua emunta.

Per totale di acqua emunta nell'anno si intende, per le finalità di cui alla presente, l'incremento delle risultanze sul misuratore posto a monte dell'impianto tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno solare. La misurazione effettuata il 31 dicembre dell'anno precedente coincide con quella del 1 gennaio dell'anno successivo.

Per acqua destinata all'imbottigliamento si intende, per le finalità di cui alla presente, la parte del totale dell'acqua emunta imbottigliata in contenitori in plastica e/o vetro per il consumo umano, compresi i quantitativi di acqua erogati per la bibita *in situ*, ad esclusione di quella utilizzata per il risciacquo delle bottiglie, o per qualsiasi altra finalità connessa all'imbottigliamento o al funzionamento degli impianti, anche se l'uso è prescritto per finalità igienico sanitarie.

2. Applicazione delle esclusioni richiamate dal comma 6 ter dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

Per le finalità di cui alla presente Deliberazione, ed in conformità alle disposizioni di cui al comma 6 ter dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, sono esclusi dalla determinazione del quantitativo di acqua minerale naturale e di sorgente non imbottigliata, i quantitativi di acqua erogati sulla base di norme concessorie e di usi e consuetudini locali, a garanzia di approvvigionamenti pubblici. Si tratta, in tale contesto, dei quantitativi di acqua minerale naturale e di sorgente non destinate all'imbottigliamento ma finalizzate esclusivamente all'uso personale degli abitanti dei territori ove è collocata la sorgente.

3. Obblighi dichiarativi da parte dei concessionari.

In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 9 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 11 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, i titolari sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno:

- ✓ una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, conforme al modello predisposto ed approvato dalla competente struttura regionale, dalla quale risultino:
 1. il totale dell'acqua minerale naturale e di sorgente emunta nell'anno, come definita nel precedente paragrafo 1;
 2. i quantitativi di acqua minerale naturale e di sorgente emunta destinata nell'anno all'imbottigliamento, con separata indicazione:
 - a. di quella destinata all'imbottigliamento in plastica;
 - b. di quella destinata all'imbottigliamento in vetro;
 - c. di quella destinata all'imbottigliamento in vetro con vuoto a rendere e per il quale sia stata attivata la relativa rete di raccolta,
 - d. di quella utilizzata per la preparazione di bevande analcoliche;

- 
- 
- e. di quella destinata alla *bibita in situ*;
3. i quantitativi di acque minerali naturali e di sorgente utilizzati nell'anno, sulla base di norme concessorie e di usi e consuetudini locali, a garanzia di approvvigionamenti pubblici
 4. i quantitativi di acque minerali naturali e di sorgente utilizzati nell'anno per altri usi;
 5. il rapporto percentuale tra il totale dell'acqua emunta e le singole destinazioni;
- ✓ un prospetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. 7 comma 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, conforme al modello predisposto ed approvato dalla competente struttura regionale.

4. Attività di verifica e soggetti deputati al controllo.

Ai sensi dell'art. 7 comma 9 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 e dell'articolo 12 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, gli uffici regionali competenti possono effettuare verifiche presso i misuratori installati nonché sui documenti contabili del titolare. Gli uffici regionali competenti possono avvalersi per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) ai sensi dell'art. 3 della L.R. 06 ottobre 1998, n. 45.

5. Coordinamento tra le riduzioni previste dal comma 6bis ed il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15.

La riduzione o l'aumento percentuale di cui all'art. 7, comma 6bis della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 15, introdotto dall'art. 3 comma 11 della Legge Regionale 31 dicembre 2016 n. 17, è da intendersi applicabile alla misura del diritto stabilita per metro cubo, come determinata ai sensi dei commi 6 lettera a) e 8. Ne discende che, nel caso in cui sussistano le condizioni per l'accesso alle misure agevolate di cui al comma 7, l'applicazione delle riduzioni, rispettivamente del 50% per le quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro e del 70% per l'acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere per il quale sia attivata la rete di raccolta, debba operare assumendo come valore unitario di riferimento la misura del diritto per metro cubo, già aumentata o ridotta ai sensi del comma 6bis.